

n. 160-1/2023 – Procedimento unitario

ORD. n. 411/2024  
SENT. n. 15/2024  
REP. QUATER n. 20/2024  
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA 2/24



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

*Terza Sezione Civile*

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Caterina Lazzara	- Presidente
dott.ssa Maria Angela Marchesiello	- Giudice
dott. Antonio Lacatena	- Giudice rel./est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- letti gli atti del procedimento per sovraindebitamento promosso da Pacilli Pasquina (C.F. PCLPQN74E46H926H) avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss CCII e, in subordine, la domanda di liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
- esaminata la relazione dell'OCC dott.ssa Nunzia Maria Palumbo, contenente il parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e relativo alla fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;
- ritenuto che il piano di ristrutturazione proposto sia inammissibile giacché la ricorrente non può essere considerata "consumatore" in ragione delle fidejussioni prestate nell'interesse della coobbligata principale, in cui ricopriva la carica di socia accomandante;
- dato atto che i requisiti soggettivi ai fini dell'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti sono previsti dall'art. 2, co. 1, lett. e), CCH, che qualifica come consumatore: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali". Con provvedimento del 19 novembre 2015, la CGUE ha chiarito che è irrilevante l'oggetto del contratto ai fini dell'applicabilità della tutela del consumatore al garante-fideiussore, escludendo che la nozione di consumatore o professionista possa essere assegnata soltanto sulla base del rapporto di accessorietà con il contratto garantito. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 742 del 2020, ha dato seguito a tale *decisum* statuendo che "il carattere di accessorietà del contratto di fideiussione non incide sul piano della qualifica dell'attività – professionale o meno – di uno dei contraenti, in quanto ciò che rileva per l'identificazione del fideiussore nell'alveo protettivo del consumatore è che il contratto sia stato stipulato per finalità non inerenti allo svolgimento dell'attività professionale del terzo garante, secondo quanto previsto dal criterio generale di cui all'art. 3 co. 1, lett. a., cod. consumo" (Cass. Civ. Sez. VI, 16/01/2020, n. 742). La detta ordinanza ha puntualizzato che "in tema di contratti stipulati dal consumatore, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un



socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) – all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore". (nella specie, è ravvisata la qualità di consumatore in capo al fideiussore in ragione della sua qualità di professoressa di lettere collocata a riposo e in assenza di prova circa la sua partecipazione all'attività d'impresa del garantito);

- osservato d'altro canto che la dismissione della quota sociale è irrilevante ai fini della delibazione della domanda di ristrutturazione, dovendosi vagliare la natura del debito alla stregua del relativo momento genetico-negoziale, come pacifico in giurisprudenza: "la lettera della norma che definisce il consumatore nel CCI (art. 2 comma 1 lett. e) è solo minimamente cambiata rispetto all'analoga disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2, lett. b) della l. n. 3/2012 e succ. modd. In tema di sovraindebitamento, così che sul tema appare ancora attuale Sez. 1, Sentenza n. 1869 del 2016 così massimata: "La nozione di "consumatore abilitato al piano", quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore - attività non incompatibili purchè non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012". Tale decisione aveva dato delle indicazioni chiare sul fatto che chi inizia una procedura concorsuale ha qualifica di consumatore o di professionista in base alla natura delle obbligazioni che intende ristrutturare e che (evidentemente) sono state assunte in un passato più o meno recente, occorrendo perciò verificare all'indietro se - nel momento in cui sono state assunte - egli avesse agito come consumatore o professionista. Il criterio stabilito dalla Corte nel 2016 a quadro normativo sostanzialmente invariato non è mutato e ciò induce a dubitare della novità" (Cass. Civ. n. 22699/2023, pubblicata il 07 luglio 2023);

- osservato, alla stregua delle coordinate ermeneutiche ora compendiate, che nel caso in esame la Pacilli è stata socia della \_\_\_\_\_, (ove l'ex marito \_\_\_\_\_ era accomandatario) dal 27.05.2005 al 27.12.2017; in pendenza del detto rapporto sociale della Pacilli, la \_\_\_\_\_ stipulava n. 2 mutui con la \_\_\_\_\_, nei quali la sig.ra Pacilli prestava fideiussione personale in qualità di socio. Trattasi, in particolare, del mutuo ipotecario fondiario del 01.10.2010, dell'importo originario di €.200.000,00 (prestata fideiussione fino alla concorrenza della somma di €.300.000,00), e del mutuo ipotecario fondiario del 26.08.2011, dell'importo originario di €.300.000,00 (prestata fideiussione fino alla concorrenza della somma di €450.000,00), entrambi stipulati dalla Società per l'acquisto di suolo e costruzione di fabbricati; risulta altresì che la Pacilli, socia della \_\_\_\_\_, con una quota pari al 20% del





capitale sociale (poi ceduta all'ex coniuge in occasione del recesso dalla suddetta società per la somma di €20.000,00), in pendenza del rapporto sociale non svolgesse ulteriore attività se non quella di socia della suddetta società, risultando pertanto che la stessa avesse interesse diretto all'attivo sociale; come evidenziato dalla più attenta dottrina, nella società di persone, i soci sono co-imprenditori e il socio accomandante, in quanto tale, è portatore di un'istanza partecipativa all'attività sociale, è cioè partecipe all'iniziativa economica comune; tra l'altro, le garanzie fideiussorie prestate dalla odierna ricorrente erano funzionali all'attività di impresa in quanto dirette all'acquisto di terreni edificabili per la costruzione di fabbricati, in conformità all'oggetto sociale della società; inoltre, la ricorrente nel periodo di riferimento (2010 - 2011) percepiva il reddito da utili, in virtù delle quote sociali di titolarità, di €45.000,00 (a pag. 11 del ricorso introduttivo, si deduce che *"la sig.ra Pacilli, nel periodo di riferimento 2010 - 2011 abbia avuto un reddito annuo dignitoso (pari ad €45.000,00 annui), dacché socia della* "); l'odierna ricorrente non assumeva, pertanto, l'obbligazione di garanzia per scopi di natura privata, ma in virtù del collegamento funzionale che la legava alla società garantita (in termini analoghi, Trib. Taranto, sez. I, n. 387/2022; Trib. Siena, n. 738/2020; Trib. Civitavecchia, n. 287/2020 ha che deciso che in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale da socio accomandante, deve ritenersi che l'accomandante non abbia concluso il contratto di fideiussione *"per scopi estranei all'attività professionale"* e non rientri, pertanto, nella nozione di *"consumatore"*);

- ritenuto pertanto che la ricorrente non possa essere qualificata *"consumatore"*, in virtù del collegamento funzionale con la suddetta società, ed escluso che nel piano di ristrutturazione possano includersi i debiti assunti nella veste di socia della ridetta società; la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche; e la persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua di un semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono considerarsi professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività della propria impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale (Cass. Civ. n. 8419/2019; di recente, Trib. Milano, n. 7199/2023); è consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio; v. Cass. n.742/2020, Cass. Civ. Sez. Un. n. 5868/2023);

- osservato in sintesi che nel caso in parola l'impegno come garante a favore di  
era – per ammissione sottostante alle deduzioni di cui al ricorso introduttivo – finalizzata ad agevolare l'attività sociale, cioè l'indebitamento derivava da debiti di carattere sociale e ritenuto, pertanto, che la domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore vada respinta per inammissibilità;

- ritenuto, in ordine alla domanda subordinata di liquidazione controllata del sovraindebitato, che siano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;



- visto l'art. 270 CCII;

PQM

1. respinge, per quanto in motivazione, la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
2. dichiara aperta la liquidazione controllata, ex art. 268 ss. CCII, di Pacilli Pasquina e nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Antonio Lacatena;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, co. 2, CCII, la dott.ssa Maria Nunzia Palumbo;
4. ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e/o fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina la consegna ed il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; dispone altresì l'interruzione dei pagamenti per cessioni o deleghe di pagamento; a precisazione e integrazione di quanto innanzi, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente e a motivare il non subentro nell'esecuzione individuale già pendente (R.G.E. Trib. Foggia, n. 250/2021) alla luce del massimo interesse e secondo economicità per il ceto creditorio, invitandola – nel caso ritenga maggiormente utile per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile; evidenzia che nel caso in cui la procedura esecutiva sia in fase avanzata (già esperiti tentativi di vendita o in corso di esecuzione tentativi di vendita) il liquidatore deve solo subentrare nell'esecuzione pendente, ivi chiedendo l'assegnazione alla liquidatela del ricavato di vendita;
9. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. dispone l'apprensione alla procedura di qualsiasi entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura e che l'eventuale futuro reddito mensile percepito sia acquisito alla procedura, ad eccezione dell'importo che verrà determinato dal Giudice delegato su istanza del liquidatore, comparando le esigenze di sostentamento del debitore con la situazione debitoria accumulata;
11. dispone che il liquidatore provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
12. dispone che l'inventario dei beni contempli tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 co. 4 CCII; conseguentemente, il liquidatore darà conto dell'esistenza





di tali beni nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272 co. 2 CCII);

13. dispone che il liquidatore provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

14. precisa che le eventuali vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;

15. dispone che il liquidatore riferisca al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura (ricordando che ex art. 275 co. 1 CCII il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche **a)** se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; **b)** ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII (compresa una valutazione sulla condotta del debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

16. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

17. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII; precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15% al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;

18. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

19. autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

20. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale. A cura del liquidatore la sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

*Foggia, così deciso il 24 gennaio 2024, nella camera di consiglio della Terza sezione civile*

Il Giudice est.

(dott. Antonio Lacatena)

Il Presidente

(dott.ssa Caterina Lazzara)

DELIBERAZIONE DEL TRIBUNALE

08.02.2024

REUNIONE TRIBUNALE

*Antonio Lacatena*



